



## ***Città di Lissone***

*Provincia di Monza e della Brianza*

*Polizia Locale*

*Unità Polizia Amministrativa*

ORDINANZA SINDACALE N. 372 DEL 27/06/2025

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO  
LEGISLATIVO N. 267/2000

**OGGETTO:** Divieto di consumo di bevande in bottiglia e recipienti di vetro in alcune aree del territorio comunale e limitazioni alla vendita di bevande alcoliche

### **IL SINDACO**

**Visto** che il deposito incontrollato al suolo e in corrispondenza degli arredi urbani di bottiglie e, in genere, di contenitori di vetro, costituisce un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano in particolare, nei luoghi abitualmente frequentati da minori, quali parchi, giardini, piazze, aree poste nelle immediate vicinanze di scuole di ogni ordine e grado, le criticità evidenziate costituiscono un maggiore pericolo;

**Visto** che le bottiglie e i contenitori di vetro possono essere utilizzate come strumento di offesa da parte di persone malintenzionate e comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

**Visto** che l'abbandono incontrollato al suolo e in corrispondenza degli arredi urbani di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano con ricadute negative sulla percezione di sicurezza del territorio;

**Visto** che tale fenomeno è prevalentemente connesso alla vendita, con relativo consumo su area pubblica in orario serale e notturna, di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto e street food;

**Considerata** la necessità di contrastare tempestivamente con misure specifiche di prevenzione al fine di tutelare l'incolumità delle persone, il decoro urbano e il relativo patrimonio nonché la vivibilità e la fruizione degli spazi pubblici;

**Preso atto** dei riscontri relativi ai servizi di monitoraggio e controllo del territorio operati dalla Polizia Locale nei quali emergono le criticità in argomento;

**Preso atto** altresì delle segnalazioni ricevute da parte dei cittadini, che evidenziano situazioni di degrado urbano e pericolo per le persone con particolare riferimento ai luoghi abitualmente frequentati da minori e famiglie;

**ATTESO CHE** le predette criticità sono state rilevate in alcune zone della città, di seguito elencate e meglio evidenziate nelle cartografie allegate, che formano parte integrante della presente ordinanza:

- Zona Centrale: area compresa tra le seguenti vie: via Dante, via Aliprandi, via Origo, via Gramsci, via XX Settembre, via Fiume, via Baldironi, via Besozzi, via Matteotti;
- via Carducci.

**VISTA** la necessità di provvedere al contenimento delle problematiche in evidenza e dei relativi abusi, non solo con interventi di controllo da parte degli Organi di Polizia e di applicazione delle previste sanzioni, ma anche con l'applicazione di misure preventive finalizzate a limitare sul territorio comunale il consumo di bevande in bottiglie di vetro e contenitori di vetro di qualsiasi tipologia;

**RILEVATO** che il vigente comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ... omissis ...";

**RILEVATO** che il vigente art.12 del Regolamento di Polizia Urbana delibera n. 3 del 24/01/2020 prevede la facoltà, da parte del Sindaco, di adottare apposita ordinanza per limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni la vendita di bevande alcoliche e/o di bevande in contenitori di vetro, al fine di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e la vivibilità degli spazi urbani;

**RITENUTO**, per i motivi sopra esposti, di dover stabilire il divieto di consumare a qualsiasi titolo bevande in bottiglie di vetro e contenitori di vetro su aree pubbliche o private ad uso pubblico, ricomprese nelle predette aree dalle ore 21.00 alle ore 06.00, con esclusione all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, previo obbligo degli esercenti alla tenuta delle condizioni igieniche e decoro di dette aree occupate da strutture quali sedie, tavolini, coperture, ecc.

**RITENUTO**, per i motivi sopra esposti, doveroso vietare agli esercizi di vicinato, a decorrere dalle ore 21:00 e fino alle ore 06:00, la vendita per asporto di bevande alcoliche, al fine di prevenire situazioni di degrado, disturbo alla quiete pubblica e comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza urbana;

**RITENUTO** che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, per l'adozione delle tempistiche inerenti all'avvio del procedimento e che lo stesso, contestualmente alla presente, è comunicato ai sensi dell'art. 8 della medesima legge;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241; **VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **ORDINA**

1. Per le ragioni in premessa, dalle ore 21:00 del 01/07/2025 alle ore 06:00 del 01/09/2025, il divieto di consumare a qualsiasi titolo bevande in bottiglie di vetro e contenitori di vetro sulle aree pubbliche, indicate al successivo punto 2.

2. Si specifica che il divieto di cui al punto 1 vige nelle seguenti aree:

- Zona centrale nell'area compresa tra le seguenti vie: via Dante, via Aliprandi, via Origo, via Gramsci, via XX Settembre, via Fiume, via Baldironi, via Besozzi, via Matteotti;
- via Carducci;

3. È consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro e contenitori di vetro ai fini della consumazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici espressamente autorizzati ed oggetto di concessione con servizio al tavolo, anche se presenti all'interno delle aree individuate nella presente Ordinanza, previo obbligo degli esercenti alla tenuta delle condizioni igieniche e decoro di dette aree occupate da strutture quali sedie, tavolini, coperture, ecc.

4. A partire dalle ore 21.00 e fino alle ore 06.00 è comunque vietata, agli esercizi di vicinato, la vendita per asporto delle bevande alcoliche. Il divieto può essere limitato in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse. Qualora successivamente alla deroga concessa, dovessero accertarsi, da parte degli organi competenti, episodi di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, di degrado e illegalità, ovvero di inadempienze totali o parziali agli impegni assunti, il Comune provvederà alla revoca del provvedimento derogatorio e valuterà, in base alla gravità della violazione, gli ulteriori provvedimenti o restrizioni in merito alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche durante fiere o altre manifestazioni autorizzate.

**AVVERTE** Fermo restando quanto previsto dall'art. 650 del Codice penale e salvo che il fatto non costituisca reato, le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00, così come stabilito dall'art.12 del Regolamento di Polizia Urbana vigente;

**DISPONE** che la presente ordinanza sia esecutiva dalle ore 21:00 del giorno 01/07/2025, pubblicata all'Albo Pretorio online e data evidenza sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa al Prefetto di Monza e della Brianza, al Questore di Monza e della Brianza, Al Comando di Polizia Locale di Lissone, alla Stazione Carabinieri di Lissone.

Gli organi di Polizia, sia statale che locale, operanti sul territorio sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**COMUNICA** che contro la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è possibile:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Si dà atto che:

il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale dott. Matteo Caimi;

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

Lissone, 27/06/2025

Il Sindaco  
Laura Borella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000  
e del D. Lgs. 82/2005 S.M.I. e relative norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa